



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 839/2012 SENT.
N. 2673/06 R.G.
N. 10894/012 CRON.
N. 1655/012 REP.

di Pesaro, in persona del G.O.T avv. Fabrizio G. Accoti, ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 2673 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2006, passata in decisione il 20 giugno 2012 e promossa

OGGETTO:
INDEBITO
SOGGETTIVO
- RESTITUZIONE
SOLTE -

DA

SPA, corrente in Via n. di (), P.

IVA in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante come da procura a margine dell'atto di citazione rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Chiarini del Foro di Urbino, con lui elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. , in via n. di Pesaro (PU). ATTRICE

CONTRO

BANCA

S.p.a., con sede legale

in via n. C.F. e P. I.V.A. , in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Rag. , società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico scritto all'Albo dei Gruppi Bancari, successori nei rapporti attivi e passivi della Banca s.p.a. (già con sede legale in e Direzione Generale in estinta e cancellata in data 12.06.2006 per fusione mediante incorporazione in s.p.a.) a seguito di atto di sottoscrizione di aumento di capitale di € 386.000.000,00 e conferimento di ramo d'azienda, avente efficacia a decorrere dal 18 giugno 2006, stipulato con Rogito Dott.ssa Luisa Rossi Notaio in Pesaro, Rep. N.16055 - Fascicolo 4045, iscritto al Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino il

20.06.2006, con cui sono conferite, tra le altre, le n. 130 succursali della estinta Banca

S.p.a., inclusa quella ove si sono originati rapporti di cui è causa, ivi compresi tutti i rapporti giuridici attivi ed economici attivi e passivi di qualsiasi natura in essere ed in fieri imputabili al ramo di azienda medesimo, rappresentata e difesa, per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dal Prof. Avv. _____ del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio di Pesaro, in Pesaro, Via _____ n. _____ la quale dichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni, nel corso del presente procedimento, all'utenza telefonica _____

CONVENUTA

OGGETTO: indebito soggettivo – indebito oggettivo

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti hanno così concluso:

PER PARTE ATTRICE:

“Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta,

- dichiarare la nullità della clausola di previsione degli interessi nei rapporti di conto corrente contrassegnati dai nn. 137971, 173951, 146199, intrattenuti dalla

S.p.a. con la Banca

S.p.a.;

- Per l’effetto, condannare la Banca

S.p.a. a restituire alla

S.p.a tutte le somme indebitamente pagate a titolo di interessi nel corso dei rapporti di conto corrente, nella misura che risulterà in corso di causa a seguito di espletando consulenza tecnica d’ufficio;

- Dichiarare la nullità della clausola di previsione della capitalizzazione trimestrale (o altrimenti periodica) degli interessi nei rapporti di conto corrente contrassegnati dai nn. 137971, 173951, 146199, intrattenuti dalla _____ S.p.a.;



- Per l'effetto, condannare la Banca

S.p.a. a restituire alla

S.p.a tutte le somme indebitamente pagate a titolo di interessi nel corso dei rapporti di conto corrente in forza dell'illegittima capitalizzazione trimestrale, nella misura che risulterà in corso di causa a seguito di espletando consulenza tecnica d'ufficio.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”

PER PARTE CONVENUTA:

“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, rigettare con pronuncia sul rito – in accoglimento delle eccezioni pregiudiziali tempestivamente sollevate dalla convenuta – o, in subordine, di merito – se del caso anche accogliendo le preliminari di merito sollevate da parte convenuta – e, comunque, in toto le pretese restitutorie di parte attrice ovvero, in ulteriore e denegato subordine, ridurne l'entità nella misura che risulterà di Giustizia, anche in relazione all'intervenuta prescrizione eccepita da parte convenuta.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata nei limiti esplicitati nel prosieguo.

La società attrice ha intrattenuto con l'istituto di credito convenuto tre rapporti di conto corrente; agli atti risulta acquisito solo quello contraddistinto con il n. 137971.

Per tale rapporto, il contratto non prevede una indicazione degli interessi, ma la determinazione viene rimandata “ alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”.

Tale espressione, talvolta richiamata dagli istituti di credito, è nulla in quanto viola il dettato dell'art 1284 III comma c.c. e la Giurisprudenza richiamata da parte attrice sul punto è da condividere laddove sancisce il principio, ribadito nella recente massima che segue, secondo il quale:”In ordine ai contratti bancari, è nulla ed improduttiva di

ogni effetto la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a far riferimento al cd. "uso di piazza", in quanto viola il disposto di cui agli artt. 1284, comma 3, 1346 e 1418, comma 2, c.c.

Ed infatti, premesso che gli interessi ultralegali devono essere pattuiti per iscritto, non può ritenersi rispettosa di tale inderogabile prescrizione, la clausola contrattuale che rimetta ad un momento successivo alla stipulazione del contratto la fissazione del tasso, senza precisarne la sua misura, ma rimettendone la determinazione ad un dato vago come l'uso (Trib. Taranto, Sez. II, 28/06/2012)".

La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che l'approvazione tacita degli estratti conto periodici non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione per carenza del requisito sopra evidenziato(S.C. 1287/02) e che, poiché la scrittura è costitutiva e non già dichiarativa, è privo di rilevanza giuridica un riconoscimento che il debitore faccia ex post (S.C. 2690/87).

La dichiarata nullità non può che riguardare il contratto di c.c. agli atti, non potendo essere dichiarata anche per quelli di cui si è solo ipotizzato, "presuntivamente", una analoga previsione degli interessi; inutile ricordare su quale parte incomba il principio della prova, non potendosi sostenere che tale onere incombeva su parte convenuta.

Questo giudice ritiene, inoltre, che la commissione di massimo scoperto sia una componente degli interessi globali applicati dagli istituti di credito della quale, nel caso di specie, non può non dichiararsi la nullità alla stregua degli interessi applicati sul c.c. de quo e per gli stessi motivi; le argomentazioni di parte attrice a riguardo sono esaustive e da condividersi integralmente.

Per quanto concerne gli altri due conti correnti, ovvero il c.c. n. 173951 e n. 146199, non essendo stati acquisiti agli atti non è dato di conoscere le relative clausole con la conseguenza che il tasso di interessi applicato deve ritenersi legittimo.



Sul c.c. n. 173951 è stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi da ritenersi nulla secondo la giurisprudenza dominante dopo la pronuncia a S.U. del 2004 mentre il c.c. n. 146199 nulla evidenziava a titolo di interessi essendo un conto, per stessa ammissione di parte attrice, meramente tecnico; le argomentazioni di parte convenuta sulla illogicità della citata sentenza non sono condivisibili e rimangono asserti di parte.

L'istituto di credito convenuto ha illegittimamente trattenuto le somme relative agli interessi sul c.c. n.137971 ed ha applicato interessi anatocistici sul c.c. n 173951 con il conseguente obbligo di restituzione in favore della società attrice,

La C.T.U. espletata è da considerarsi esaustiva e le conclusioni dell'elaborato vengono ritenute congrue e fatte proprie da questo Giudice.

La convenuta va pertanto condannata alla ripetizione verso ed in favore della società attrice dell'importo di € 23.693,17 per quanto attiene gli interessi illegittimamente percepiti a titolo di interessi per il c.c. n. 137971 e di quello di € 41,63 a titolo di interessi anatocistici per il c.c. n. 173951 e quindi complessivamente € 23.734,80.

Le eccezioni sia in rito che di merito di parte convenuta non possono trovare accoglimento.

Sulla mutatio libelli posta in essere dalla società attrice a seguito dell'ampliamento del thema decidendum operato con le conclusioni prese all'udienza del 28.07.10 rispetto a quelle prese in sede di memoria ex art.183 c.p.c., va evidenziato che, nelle conclusioni prese nella detta memoria, la società attrice ha richiesto la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di interessi e che a tale titolo, essendo la commissione di massimo scoperto una componente di questi ultimi, le vengono riconosciute tali somme.

La eccezione di nullità della domanda per carenza degli elementi richiesti dall'art. 163 3° comma n. 3 e 4 è infondata in quanto il giudizio relativo alla sufficienza degli

elementi di individuazione della domanda presuppone una valutazione complessiva dell'atto e dei documenti allegati (C. 17023/2003).

La domanda così come formulata nonché le conclusioni prese ed i documenti allegati consentono di identificare il diritto fatto valere dalla società attrice e la domanda proposta; si tratta dei tradizionali criteri di identificazione della domanda, i quali fanno riferimento alle nozioni di causa petendi e petitum.

A quest'ultimo proposito si distingue tra petitum immediato, rappresentato dal bene materiale di cui l'attore chiede l'attribuzione (la «cosa oggetto della domanda» di cui al n. 3), e petitum mediato, rappresentato dal provvedimento che l'attore chiede al giudice di pronunciare (indicato nelle «conclusioni» cui fa riferimento il n. 4).

Una volta chiarito il risultato che l'attore si prefigge, occorre stabilire se esso corrisponda ad un suo diritto: la causa petendi ricomprende «l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto» previsti dal n. 4, ovvero (a) i fatti storici posti a fondamento della domanda.

Anche la eccezione di prescrizione non merita accoglimento atteso che la giurisprudenza ha costantemente sancito il principio secondo il quale la ripetizione dell'indebito nei confronti dell'istituto bancario a seguito della nullità della clausola di determinazione e corresponsione degli interessi è soggetta alla prescrizione decennale e decorre dalla estinzione del conto; nel caso di specie i conti correnti sono stati tutti estinti nel 2000 e l'azione è stata proposta nel 2006.

Le spese, anche di C.T.U. e di C.T. di parte attrice, seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Pesaro, nella persona del G.O.T. avv. Fabrizio G. Accoti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla _____ spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della _____ BANCA

spa, in persona del legale rappresentante pro

tempore,:

- dichiara la nullità della clausola di previsione degli interessi nel rapporto di conto corrente contrassegnato dal n. 137971, intrattenuto dalla S.p.a. con la Banca

S.p.a. e per l'effetto, condanna la BANCA

spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla S.p.a. la somma di € 23.693,17 indebitamente pagata

a titolo di interessi nel corso dei rapporti di conto corrente;

- dichiara la nullità della clausola di previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi nel rapporto di conto corrente contrassegnato dal n. 173951 intrattenuto dalla

S.p.a. con la Banca S.p.a. e per l'effetto, condanna la

BANCA spa, in persona del legale

rappresentante pro tempore, a restituire alla S.p.a. la somma di € 41,63 indebitamente pagata a titolo di interessi nel corso dei rapporti di conto corrente in forza dell'illegittima capitalizzazione trimestrale e quindi complessivamente € 23.734,80.

Rigetta tutte le domande, eccezioni e contestazioni proposte dalla

BANCA spa.

Condanna altresì la BANCA spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla integrale refusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.857,87 di cui € 357,87 per spese, oltre accessori di legge, spese di C.T.U come liquidate e C.T.P. come documentate.

Così deciso in Pesaro in data 23 novembre 2012

Il G.O.T.

(avv. Fabrizio G. Accoti)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Ornella GAMBELLI)

TRIBUNALE DI PESARO Depositato a Cancelleria oggi
30 NOV 2012
IL CANCELLIERE

